

Pubblicato il 16/06/2020

N. 00334/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2019, proposto da:

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca **Fazio**,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato ex lege presso gli
uffici della medesima in Cagliari, via Dante n. 23/25;

per l'annullamento

- della comunicazione solo verbale del 18 aprile 2019, effettuata dal 5° RGT Genio
Guastatori di -OMISSIS-, con la quale il CMS -OMISSIS- -OMISSIS- è stato
informato del mancato accoglimento, da parte della superiore gerarchia, dell'istanza
di trasferimento per situazione di particolare gravità, ai sensi del Capitolo V, punto
5.4.4, della Direttiva P-001 emanata dal Ministero della Difesa ed avente ad oggetto
"Procedure per l'impiego del Personale Militare" per l'anno 2017.

- del provvedimento, i cui estremi sono sconosciuti, con cui la superiore gerarchia ha
ritenuto non meritevole di accoglimento l'istanza di trasferimento per situazione di
particolare gravità presentata dal ricorrente al fine di ottenere il trasferimento in una
sede vicina al proprio nucleo familiare o comunque nella provincia di Cagliari.

- della Direttiva P-001, capitolo 5, punto 5.4.4. nella parte in cui prevede che il rigetto della proposta debba essere comunicato “verbalmente all'istante”, nonché nella parte in cui la stessa Direttiva dispone che “l'attivazione da parte del Cte di Corpo1° U. Gen./Col., non dà origine ad alcun procedimento amministrativo, pertanto il militare interessato, non è titolare di posizioni giuridiche soggettive né di aspettative”
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall'art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, il dott. Tito Aru ;

Considerato:

- che con memoria depositata il 26 maggio 2020 il ricorrente ha dato atto che il Ministero della Difesa, ottemperando all'ordinanza di questo TAR n. 166 dell'11 luglio 2019, ha provveduto a riesaminare la sua domanda e, con provvedimento n. 82698 del 30 settembre 2019, come risulta dagli atti depositati in giudizio dalla stessa amministrazione, lo ha trasferito definitivamente, dal 14 ottobre 2020, presso il 21° Orsa Maggiore di -OMISSIS-, con conseguente cessazione della materia del contendere;
- che di tanto al Collegio non resta che dare atto ai fini delle conseguenti pronunce;
- che le spese del giudizio, per le quali la difesa del ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna del Ministero intimato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico di quest'ultimo nella misura di cui in dispositivo, che tiene conto dell'attivazione dell'amministrazione per la definizione in via amministrativa della controversia,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la

cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1200,00 (milleduecento//00), oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall'art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.